

confronti della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione

siciliana e nei confronti della Cassa Regionale per il Credito alle Imprese

Artigiane Siciliane;

entrambi i giudizi avverso la sentenza n. 367/2016, della Sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti, pronunciata

il 28 ottobre 2015, depositata il 27 aprile 2016.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 maggio 2017, il relatore, consigliere

Tommaso Brancato, l'avvocato Maria Vittoria Cerami, delegata

dall'avvocato Maurilio D'Angelo, nonché il Vice Procuratore Generale

Maria Rachele Aronica.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 20 luglio 2012, il Procuratore regionale citava

in giudizio il signor P. D., dipendente della Cassa Regionale per il Credito

alle Imprese Artigiane Siciliane (in prosegno C.R.I.A.S.), chiedendone la

condanna al risarcimento del danno, causato alla medesima C.R.I.A.S., di

euro 106.670,45, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di

giudizio.

In particolare, il PM contestava al P., componente della Segreteria

provinciale del Sindacato Funzionari Bancari (SIN.FU.B) dal 22 ottobre

2002 al 28 febbraio 2009, di aver usufruito indebitamente, nel periodo dal

18 agosto 2003 fino al 7 novembre 2008, di permessi sindacali retribuiti ai

sensi dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La Procura regionale precisava che la Direzione generale della C.R.I.A.S.,

con note del 13 marzo 2003 (prot. 19790), del 26 aprile 2004 (prot. 10886) e del 20 giugno 2005 (prot. 19009), aveva reiteratamente contestato al P. gli stessi fatti addebitati con l'atto di citazione, chiedendo giustificazione dei permessi usufruiti dall'odierno appellante, con l'invito, in caso contrario, a concordare le modalità di restituzione delle retribuzioni indebitamente percepite.

Con sentenza n. 2512/2013 del 15 maggio 2013, la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Avverso tale decisione proponeva appello il PM, il quale, dopo aver richiamato la normativa vigente in materia di permessi sindacali, ha evidenziato il fatto che l'oggetto del giudizio non riguardava la spettanza o meno dei permessi sindacali, ma l'accertamento della responsabilità amministrativa -rientrante nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti- per il danno conseguente alla mancata presentazione di certificazioni, rilasciate dal competente Sindacato, attestanti la partecipazione del P., nei giorni di assenza dall'Ufficio, alle riunioni sindacali organizzate a livello provinciale e nazionale.

Questa Sezione d'Appello, con sentenza n. 431/A/2014, accoglieva l'appello della Procura e, per gli effetti, annullava la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del Giudice contabile, con conseguente rimessione degli atti alla Sezione di primo grado.

Il PM, pertanto, con atto depositato il 13 novembre 2014 riassumeva il giudizio, reiterando la richiesta di condanna del convenuto.

Innanzi al Giudice di primo grado, la difesa del P. insisteva nelle richieste istruttorie e di merito già formulate nella precedente fase processuale;

chiedeva, inoltre, che fosse sollevato “conflitto di competenza” ai sensi dell’art. 41 c.p.c. e, in subordine, la sospensione del giudizio innanzi al Giudice contabile, in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Giudice del lavoro di Catania, adito dopo la sentenza n. 2512/2013, con la quale la Sezione giurisdizionale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

A seguito di supplemento istruttorio ordinato dal Giudice di primo grado, la C.R.I.A.S. forniva informazioni in ordine al numero dei permessi usufruiti dall’odierno appellante nell’arco temporale preso in considerazione nell’atto di citazione, alla retribuzione giornaliera goduta dallo stesso e al numero di dipendenti in servizio nel medesimo periodo.

Con sentenza n. 367/2016 del 28 ottobre 2015, la Sezione giurisdizionale di primo grado, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il convento al risarcimento del danno a favore della C.R.I.A.S., quantificato in euro 90.325,87, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il P. ha proposto appello avverso la menzionata sentenza.

Con il primo motivo, l’appellante ha sostenuto la nullità assoluta della sentenza impugnata e del procedimento di appello proposto dal PM avverso la precedente sentenza n. 2512/2013 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e devoluto il giudizio alla cognizione del Tribunale del lavoro di Catania, innanzi al quale era tuttora pendente dopo la riassunzione da parte della C.R.I.A.S..

Secondo la prospettazione della difesa, il PM avrebbe impropriamente

proposto appello avverso la sentenza n. 2512/2013, che si era limitata ad affermare il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, senza entrare nel merito, anziché proporre ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., in ossequio anche ai principi costituzionali di cui all'art. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale), 25 (giudice naturale) e 111 (giusto processo).

Sosteneva che, la contemporanea pendenza dei due giudizi aventi lo stesso oggetto davanti a due diverse giurisdizioni avrebbe dovuto convincere il Giudice che aveva declinato, in una prima fase, la propria competenza a non proseguire nell'esame delle questioni proposte, dichiarandone l'inammissibilità ed ancor prima l'improcedibilità.

Con il secondo motivo, la difesa dell'appellante, dopo aver precisato il ruolo della sigla sindacale "SIN. F.U.B.", quale Federazione autonoma operante nel settore del credito, della finanza e delle assicurazioni, ha sostenuto il diritto, garantito dalla Costituzione, del P. a usufruire dei permessi sindacali previsti dall'art. 30 della legge n. 300 del 1970, non potendosi riconoscere alcun potere discrezionale di concessione o autorizzazione da parte del datore di lavoro, né di valutazione delle modalità di esercizio del relativo mandato sindacale.

Ad avviso dell'appellante, il diritto a verificare la partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni non poteva accompagnarsi a formalismi o adempimenti che, per modalità, potessero limitare l'attività sindacale e impedire lo svolgimento, in piena libertà ed autonomia, dei relativi compiti di rappresentanza.

La difesa ha sostenuto che il primo Giudice aveva erroneamente affermato

l'illiceità della condotta del P., solo ed esclusivamente per l'omessa giustificazione dei permessi sindacali goduti *“a fronte di esplicite richieste formulate dall'amministrazione nell'attuazione del proprio diritto di controllo ex post riconosciute dalla legge”*.

Il P., richiamando i principi dettati dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 11759/2003, ha precisato che, non potendosi configurare in capo al datore di lavoro alcun potere di richiedere preventivamente la dimostrazione circa l'esistenza della riunione per la cui partecipazione il permesso era stato richiesto, residuava il solo diritto di controllare ex post l'effettiva partecipazione del sindacalista alle riunioni degli organi direttivi nazionali o provinciali.

In tale ottica, a fronte di un permesso illegittimamente goduto, l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare tempestivamente la contestazione e, nel caso di mancata giustificazione, esimersi dal retribuire il lavoratore, non avendo alcun potere di richiedere la restituzione di quanto già corrisposto.

Sul punto, la difesa ha sostenuto l'inconferenza e la genericità delle tre note mediante le quali la C.R.I.A.S. aveva chiesto conto delle assenze, evidenziando che, lo stesso datore di lavoro, a seguito delle risposte del P., aveva ritualmente versato la retribuzione, chiedendone successivamente la restituzione, per un presunto indebito, a distanza di 9 anni.

Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto la genericità dei criteri utilizzati per il calcolo dell'importo delle somme da restituire e la mancanza di prova del numero di ore da giustificare.

Al riguardo, ha sostenuto, oltre all'erroneità dei calcoli, l'inutilizzabilità

dei prospetti prodotti a seguito dell'ordinanza istruttoria del primo

Giudice del 4 maggio 2015, in quanto non intellegibili né fide facenti.

Con il quarto motivo, ha dedotto l'insussistenza del diritto alla ripetizione di indebito e, comunque, l'intervenuta prescrizione.

Sul punto ha richiamato il contenuto dell'art. 30 dello Statuto dei diritti dei lavoratori che, ad avviso dell'appellante, consentirebbe, nei casi di omessa produzione di idonea giustificazione, di non effettuare il pagamento della retribuzione, ma non il recupero di quanto già corrisposto.

Ha sostenuto la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'asserita prescrizione del diritto al recupero, non ritenendo validi ed efficaci atti interruttivi le note della C.R.I.A.S. indicate nella medesima sentenza.

Infine, la difesa dell'appellante ha dedotto l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, precisando che il P. aveva agito nella convinzione della piena legittimità dell'operato, poiché l'Amministrazione, dopo le contestazioni avanzate, non aveva mai esercitato il potere, qualificato dall'appellante come "sanzionatorio", previsto dall'art. 30 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, trattenendo in tutto o in parte la retribuzione.

La Procura generale depositava in data 29 marzo 2017 le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello.

In particolare, in ordine al primo dei motivi di appello, il PM ha precisato che l'art. 41 c.p.c. prevede, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, la semplice facoltà delle parti del giudizio di proporre innanzi

alle Sezioni unite della Cassazione il regolamento preventivo di giurisdizione.

Nel caso di specie, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione, il PM aveva ritualmente proposto appello avverso la decisione che aveva negato la giurisdizione e il Giudice di secondo grado, accogliendo il gravame, aveva affermato la competenza del Giudice contabile a pronunciarsi sulla questione.

In relazione al secondo motivo di appello, la Procura generale osservava che il P. era stato condannato in primo grado per non aver ottemperato all'obbligo di giustificare le assenze per permessi sindacali, previsti dall'art. 30 dello Statuto dei diritti dei lavoratori e non per il mancato riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi.

In merito all'asserito errore dei criteri di calcolo e genericità dei prospetti prodotti a seguito dell'integrazione istruttoria disposta dal Collegio di primo grado, ha fatto presente l'attendibilità dei predetti tabulati, utilizzati, tra l'altro, dalla medesima Sezione giurisdizionale per ridurre l'addebito.

Comunque, ha rilevato che i predetti tabulati non erano stati oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado e, pertanto, dovevano considerarsi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., elementi di fatto su cui il Giudice poteva fondare la propria decisione.

Il PM ha dedotto, poi, l'infondatezza dei motivi esposti dall'appellante in ordine all'asserita inesistenza del diritto alla ripetizione delle somme già corrisposte e alla prescrizione della pretesa di recupero dell'indebito, richiamando gli atti interruttivi posti in essere dalla C.R.I.A.S. nel periodo

dal 2003 al 2008.

Infine, ha sostenuto la sussistenza dell'elemento della colpa grave, provato dalla mancata presentazione delle certificazioni sull'effettiva partecipazione dell'appellante alle riunioni sindacali.

All'odierna pubblica udienza, la difesa dell'appellante e il PM hanno insistito sulle rispettive posizioni processuali, dichiarando, altresì, di volersi rimettere al contenuto degli atti scritti e alle conclusioni in essi riportate.

Ritenuto in

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover dichiarare inammissibile il giudizio iscritto al n. 5633/R.

Infatti, l'atto in questione risulta pervenuto in Segreteria a mezzo posta elettronica certificata (pec) in data 1 agosto 2016, senza la prevista e necessaria notifica alla controparte e senza l'allegata copia autentica della decisione impugnata.

Pertanto, l'atto in questione, irregolarmente depositato, va considerato privo di ogni valido effetto processuale.

L'appello iscritto al n. 5646/R, invece, è stato regolarmente proposto entro i termini, nei confronti della Procura, con notifica dell'atto mediante raccomandata postale spedita il 26 agosto 2016, ricevuta il 31 agosto 2016, nonché nei confronti della C.R.I.A.S. con raccomandata spedita nella stessa data e ricevuta il 30 agosto 2016.

La parte appellante ha provveduto, poi, al deposito dell'atto in segreteria entro il termine previsto dalla legge.

Il Collegio, pertanto, può procedere all'esame dei motivi dell'impugnativa, nell'ordine con cui sono stati esposti nell'atto di appello iscritto al n. 5646/R.

Con il primo motivo, la difesa ha dedotto la nullità della sentenza impugnata, nonché del precedente procedimento di appello, promosso dal PM avverso la sentenza n. 2512/2013 per il riconoscimento della giurisdizione del Giudice contabile.

Ad avviso del P., il PM avrebbe impropriamente proposto appello, sostenendo che, in presenza di sentenza che si era pronunciata solo sulla questione della giurisdizione, senza entrare nel merito, l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 41 c.p.c..

L'argomento è infondato.

L'articolo 41 del c.p.c., che la parte ritiene nella fattispecie violato, espressamente sancisce che *“finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione.....”*

Dal tenore letterale del menzionato articolo emerge con chiarezza che la parte, nel caso in esame il PM, non aveva alcun onere di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, configurato dalla menzionata disposizione come mera facoltà, da esercitarsi fino a quando la causa non sia decisa in primo grado.

Una volta che la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha dichiarato il difetto di giurisdizione, la Procura ha ritenuto di proporre appello avverso tale sentenza, rimettendo la questione al Giudice

sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo.

Il rimedio, pertanto, è stato ritualmente proposto e, il Giudice di secondo grado ha ritenuto di dover affermare, nel caso in esame, la giurisdizione della Corte dei conti.

La difesa, qualora avesse voluto rimettere in discussione la pronuncia di questo Giudice d'Appello in ordine all'affermata giurisdizione, avrebbe ben potuto esercitare la facoltà di impugnare la relativa sentenza (n.431/A/2014) con ricorso in Cassazione.

Per completezza, sul tema del rimedio processuale del regolamento preventivo di giurisdizione, va richiamata la recente sentenza n. 15477 del 23 luglio 2015, con la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che il rimedio in questione *“non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo”*.

Non avendo il P. proposto, in questo procedimento, il regolamento preventivo sulla questione della giurisdizione e non avendo fatto autonomo ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.431/A/2014 di questa Corte dei conti d'Appello che ha affermato la giurisdizione del Giudice contabile, è preclusa oggi ogni ulteriore pronuncia sull'argomento, in quanto il relativo capo della sentenza risulta coperto dal giudicato.

Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dell'articolo 30 della Statuto dei diritti dei lavoratori, secondo cui *“i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retributivi, secondo le*

norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali”.

Pertanto, ha sostenuto il proprio diritto -in veste di dirigente e segretario provinciale, nel periodo in contestazione, del Sindacato SINFUB firmatario dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore del credito, della finanza e delle assicurazioni- ad usufruire dei permessi riconosciuti dalla legge, non potendosi, ad avviso dell'appellante, configurare in queste ipotesi alcun potere discrezionale della C.R.I.A.S. di concessione o autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Sul punto, si osserva che l'addebito della responsabilità è stato affermato dal primo Giudice non per il mancato riconoscimento del diritto all'utilizzo dei permessi, ma per non aver assolto l'obbligo di giustificare le assenze per le partecipazioni alle riunioni degli organi sindacali.

Al riguardo, se per un verso deve escludersi qualsiasi potere autorizzativo o sindacatorio in ordine al diritto alla partecipazione dei dirigenti alle riunioni sindacali, per l'altro, deve ritenersi pienamente legittima la pretesa del datore di lavoro di ottenere le relative attestazioni dell'effettiva presenza alle riunioni indette dal Sindacato.

Il relativo onere, così come evidenziato dal primo Giudice, incombe sul dirigente sindacale interessato (Corte cassazione sent. n. 4302/2001), con la conseguenza che, in caso di omessa dimostrazione dell'effettiva partecipazione alle riunioni, l'assenza va considerata ingiustificata con il contestuale venir meno del diritto alla relativa retribuzione da parte del dipendente.

In altri termini, la medesima Corte di cassazione ha precisato che a fronte

del diritto all'esercizio della rappresentanza in seno agli organi provinciali e nazionali dei Sindacati rappresentativi delle diverse categorie di lavoratori, non sottoposta ad autorizzazione da parte del datore di lavoro, residua, comunque, il diritto al controllo volto ad accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti alle riunioni.

Orbene, nel caso in esame l'appellante ha omesso di produrre al datore di lavoro gli attestati comprovanti l'effettiva presenza agli incontri sindacali, neanche dopo le numerose richieste della C.R.I.A.S., essendosi limitato a insistere sul proprio diritto, previsto dall'articolo 30 dello Statuto, a partecipare alle riunioni del proprio Sindacato.

Va rilevato che, nemmeno in sede di difesa nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha provveduto ad assolvere all'onere di giustificare le assenze dal lavoro, reiterando, anche in quella fase processuale, gli stessi argomenti rappresentati al datore di lavoro.

Ed infatti, nel tentativo di escludere ogni addebito nei suoi confronti, il P. ha continuato ad asserire, come elemento di difesa, la responsabilità della C.R.I.A.S. per aver regolarmente corrisposto l'intera retribuzione per i periodi di assenze ritenute ingiustificate, salvo, poi, richiederne la restituzione, per il presunto indebito, a distanza di anni.

Nella fattispecie, fonte della responsabilità è esclusivamente la condotta dell'odierno appellante per essersi assentato senza attestare la partecipazione alle riunioni sindacali e per non aver ottemperato alle successive richieste della C.R.I.A.S., rimaste tutte senza alcun esito, di produrre la relativa attestazione.

L'appellante ha dedotto, come ulteriore motivo di appello, la genericità

dei criteri utilizzati per il calcolo delle somme da restituire e la mancanza

di prova del numero di ore da giustificare.

La contestazione non appare condivisibile.

Infatti, con ordinanza istruttoria del 22 aprile 2015, il Giudice di prime

cure, tenendo conto anche dei rilievi mossi dalla difesa in ordine alla

quantificazione delle somme da restituire, ha disposto l'acquisizione dei

prospetti per l'esatta determinazione del danno.

L'esame della documentazione relativa alla situazione delle presenze e

delle assenze dal servizio del signor P. ha evidenziato, in effetti, una

quantità di permessi inferiore a quella oggetto di contestazione con l'atto

introduttivo del giudizio e, pertanto, la Sezione giurisdizionale di primo

grado ha ridotto l'importo della condanna, dall'originaria richiesta di euro

106.670,45, a euro 90.325,87, tendo conto delle risultanze istruttorie.

Va rilevato, in questa sede, che non si ravvisano motivi per dubitare della

attendibilità e veridicità dei tabulati prodotti dalla C.R.I.A.S., peraltro,

non contestati dall'interessato in sede di giudizio di primo grado.

Ed infatti, i contenuti probatori dei tabulati acquisiti a seguito della

ordinanza istruttoria non possono essere, comunque, messi in discussione

in questo giudizio di appello, non essendo stati contestati innanzi al primo

Giudice, che li ha considerati, in forza del principio contenuto nell'art. 115

c.p.c., come elementi idonei su cui fondare il proprio convincimento.

La mancata contestazione in primo grado porta, come ulteriore

conseguenza processuale, l'inammissibilità del relativo motivo in appello,

ai sensi dell'art.193 del Codice di Giustizia Contabile.

In ogni caso, va rilevato che la quantificazione del danno è stata operata

dal primo Giudice, in base alla analitica valutazione dei dati contenuti nei prospetti richiesti alla C.R.I.A.S., su specifici elementi ritenuti idonei a individuare, in termini di ragionevole certezza, il numero di giorni di assenza privi della corrispondente giustificazione.

Sotto altri profili, la difesa ha sostenuto l'insussistenza del diritto alla ripetizione di indebito e, comunque, l'intervenuta prescrizione.

In merito all'asserita infondatezza del diritto alla ripetizione, richiamando l'articolo 30 dello Statuto dei lavoratori, l'appellante ha affermato che, di fatto, la disposizione consentirebbe, in mancanza di idonea giustificazione (ed esclusivamente in tale circostanza) di trattenere, parzialmente o integralmente, la retribuzione dovuta.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Collegio rileva che l'articolo 30 menzionato si limita a riconoscere il diritto alla partecipazione alle riunioni degli organi sindacali, garantendolo da qualsiasi preventivo atto di autorizzazione o concessione.

Il diritto in questione è attribuito per una specifica finalità, con la conseguenza che, in assenza della prova dell'effettiva partecipazione, che grava comunque sull'interessato, la relativa assenza diviene priva di giustificazione e la corrispondente retribuzione indebita, venendo meno, in questi casi, il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispondente retribuzione.

In merito all'eccepita prescrizione, si rileva che la Sezione giurisdizionale di primo grado ha richiamato i vari atti interruttivi posti in essere dalla C.R.I.A.S. nell'arco temporale compreso tra l'anno 2003 e il 2008.

Gli atti in questione (nota prot. n.19790 del 16 giugno 2003, nota prot. n.

10886 del 26 aprile 2004, nota prot. n. 19009 del 20 giugno 2005, nota prot.

n. 26218 del 7 novembre 2008) contengono elementi sufficienti a

confermare l'inequivoca volontà del datore di lavoro di contestare al P. le

assenze prive di certificazioni e di recuperare l'importo del relativo credito,

interrompendo i termini della prescrizione.

In data 3 maggio 2012, prima della scadenza del quinquennio dall'ultimo

atto interruttivo (nota della C.R.I.A.S. del 7 novembre 2008) la Procura

regionale ha notificato l'invito a dedurre e, infine, il 20 luglio 2012 ha

depositato la citazione in giudizio.

L'eccezione di prescrizione, pertanto, va rigettata.

Come ulteriore motivo di appello, il signor P. ha dedotto l'insussistenza

dell'elemento psicologico nella condotta.

In particolare, ha fatto presente di aver agito in buona fede, confermata

dal fatto che, dopo le contestazioni formulate dall'Amministrazione, il

medesimo datore di lavoro aveva continuato ad erogare, in tutto o in parte

la retribuzione, rafforzando, in tal modo, la convinzione della piena

legittimità del proprio operato e dell'assenza di profili di illiceità nella

condotta.

Su questo specifico punto, in merito all'asserita assenza di colpa grave, il

Collegio giudicante osserva che la condotta tenuta dall'appellante, per

oltre sei anni nell'arco temporale compreso tra il 22 ottobre 2002 e il 28

febbraio 2009, risulta contrassegnata dalla reiterata inosservanza

dell'obbligo di giustificare le assenze dal servizio mediante le attestazioni

rilasciate dal Sindacato di effettiva partecipazione alle riunioni.

Il P., nonostante il legittimo potere del datore di lavoro di esercitare ex

post il controllo, così come riconosciuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11759 menzionata dallo stesso appellante, ha reiterato nel tempo il proprio comportamento, continuando a disconoscere l'obbligo di produrre idonea documentazione attestante la partecipazione ad attività sindacali per un numero rilevante di giornate lavorative e per un arco temporale di oltre sei anni.

Il fatto che la C.R.I.A.S. non abbia effettuato, nel corso degli anni, trattenute sulla retribuzione non assume sostanziale rilevanza ai fini della valutazione della condotta del signor P., dovendosi rilevare che il contenuto delle reiterate contestazioni, provenienti dallo stesso datore di lavoro, non poteva assolutamente prestarsi a dubbi interpretativi, considerato che le richieste di giustificazioni non presentavano elementi tali da indurre il destinatario a ritenere superati i rilievi mossi in ordine alla irregolare posizione per le assenze.

In altri termini, non sembra ipotizzabile la buona fede nel comportamento dell'appellante in presenza di circostanziate ripetute richieste di giustificazioni, puntualmente disattese dal destinatario.

In conclusione, le assenze dal luogo di lavoro, nella misura accertata dal Giudice di primo grado, devono ritenersi ingiustificate, con conseguente danno corrispondente all'importo delle relative retribuzioni.

Tutti i motivi esposti nell'appello vanno, pertanto, rigettati, con conferma della responsabilità del signor P. al risarcimento del danno di euro 90.325,87 (euro novantamilatrecentoventicinque/87) a favore della C.R.I.A.S., oltre rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dei singoli indebiti pagamenti, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre

gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

PQM

La Corte dei conti- Sezione d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

RIGETTA

l'appello del signor P. e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 367/2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio che, a cura della Segreteria, si liquidano in complessivi euro 239,38 duecentotrentanove/38

Ordina, infine, che, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n 174, recante il Codice di giustizia contabile, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria di questa Sezione d'Appello, con la formula esecutiva, all'ufficio del Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, affinché quest'ultimo ne curi l'inoltro alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 213 e successivi del citato Codice di giustizia contabile.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 18 maggio 2017.

L'estensore

Il Presidente

F.TO Tommaso Brancato

F.TO Giovanni Coppola

Depositata in segreteria

Palermo,22/06/2017

Il direttore della segreteria

F.TO Dott.Fabio Cultrera